

CONVENZIONE TRA AGENZIA NAZIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (di seguito denominata ANPAL) E REGIONE LOMBARDIA (di seguito denominata Regione)

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 Delega all'Organismo Intermedio 1. La Regione viene individuata con il ruolo di Organismo Intermedio del POC ai sensi del comma 7 dell'art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e, pertanto, le sono delegate tutte le funzioni previste dell'art. 125 del summenzionato regolamento. 2. A tale scopo sono attribuite alla Regione risorse complessive pari ad Euro 14.175.000, in attuazione del "Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva" (cfr. All. 1 - Ripartizione del personale aggiuntivo nell'ambito del Piano di rafforzamento delle misure di politica attiva del lavoro) approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 21 dicembre 2017.

Articolo 2 Oggetto 1. Oggetto della presente Convenzione è la realizzazione dell'intervento di rafforzamento dei servizi per l'impiego a valere sul POC, secondo le modalità previste all'art.9 "Modalità di attuazione".

Articolo 3 Obiettivo 1. L'intervento di rafforzamento dei servizi per l'impiego nella Regione prevede l'immissione di circa 135 risorse dotate di specifiche competenze e individuate direttamente dalla Regione. 2. Il potenziamento degli organici dei Centri per l'impiego sarà realizzato sulla base delle specifiche necessità di rafforzamento amministrativo delle misure di politica attiva del lavoro.

Articolo 4 Risorse Finanziarie 1. Il rafforzamento dei servizi per l'impiego è finanziato a livello di Regione per un importo complessivo di Euro 14.175.000,00 a valere sul POC Asse Occupazione - OT 8 (cfr. Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro, All. 1 - Ripartizione del

personale aggiuntivo nell'ambito del Piano di rafforzamento delle misure di politica attiva del lavoro).

Articolo 5 Servizi e misure di politica attiva 1. Gli operatori aggiuntivi svolgeranno, nei confronti dei disoccupati, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione, le attività previste dall'art. 18 del D. Lgs. n. 150/2015, di seguito elencate: a) orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione; b) ausilio alla ricerca di un'occupazione, anche mediante sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla registrazione; c) orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze ed analisi degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di politica attiva del lavoro, con riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale, nazionale ed europea; d) orientamento individualizzato all'autoimpiego e tutoraggio per le fasi successive all'avvio dell'impresa; e) avviamento ad attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo; f) accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'utilizzo dell'assegno individuale di ricollocazione; g) promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio; h) gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all'attività di lavoro autonomo; i) gestione di incentivi alla mobilità territoriale; j) gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti; k) promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile.

Articolo 6 Competenze degli operatori 1. Per la realizzazione delle attività di cui all'art.5, gli operatori aggiuntivi devono essere in possesso di adeguate competenze in materia di:

a) rilevazione delle caratteristiche dell'utente (bisogni e risorse) e valutazione delle diverse dimensioni di criticità, attraverso l'utilizzo degli strumenti appositamente predisposti in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione; b) individuazione degli interventi da realizzare in funzione delle caratteristiche delle persone e delle risorse disponibili; c) definizione del patto di servizio personalizzato e delle modalità di monitoraggio degli interventi. 2. Gli operatori devono, altresì, possedere conoscenze relative a: a) le principali norme nazionali e regionali nel settore delle politiche attive - ivi inclusi gli incentivi al lavoro autonomo - della formazione professionale e della normativa sui contratti di lavoro; b) gli strumenti informativi per la registrazione e trasmissione dei dati.

Articolo 7 Durata 1. La presente Convenzione ha validità fino al termine del ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020. 2. La presente Convenzione potrà essere oggetto di concordate modifiche o integrazioni, anche per

esigenze derivanti da sopravvenute innovazioni normative che comportino una modifica del presente Accordo.

Articolo 8 Principi per il rafforzamento dei servizi per l'impiego 1. Le procedure adottate dagli Organismi Intermedi e finalizzate al potenziamento degli organici dei servizi per l'impiego, a valere sul POC devono avvenire nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa nazionale e regionale e nel rispetto del principio di contenimento della spesa pubblica. 2. Le procedure di reclutamento degli operatori per i Centri per l'impiego devono conformarsi ai principi di adeguata pubblicità ed imparzialità della selezione, adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, rispetto delle pari opportunità. 3. Prima di procedere ad avviare le procedure di reclutamento di personale per il potenziamento dei Centri per l'impiego, l'OI deve esperire preliminarmente la procedura di mobilità obbligatoria o volontaria per coprire il fabbisogno e/o verificare la disponibilità di dipendenti, provenienti da altre amministrazioni.

Articolo 9 Piano di attuazione 1. L'OI, nel periodo di riferimento di validità della presente Convenzione, tenuto conto delle specifiche necessità del territorio regionale che evidenziano un gap di personale per i centri per l'impiego dimensionato in n. circa 1100 unità di personale, procederà al rafforzamento dell'organico dei CPI. 2. Le modalità di attuazione dell'intervento di rafforzamento, dovranno essere formalizzate all'interno di un Piano di Attuazione che la Regione dovrà sottoporre alla valutazione e all'approvazione di ANPAL.

Articolo 10 Gestione e controllo 1. La Regione si impegna a tenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata nell'attuazione degli interventi. 2. La Regione si impegna a predisporre il rendiconto e la dichiarazione delle spese sostenute da caricare sul Sistema Informativo SIGMAPOC. 3. La Regione si impegna ad eseguire i controlli di primo livello ex art. 125, Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, anche in loco (ove previsti) presso i beneficiari e/o soggetti attuatori delle operazioni, al fine di verificare la corretta esecuzione delle attività; esaminare eventuali controdeduzioni presentate dai soggetti attuatori ed emanare i provvedimenti relativi al definitivo riconoscimento delle spese sostenute. 4. La Regione si impegna ad informare l'Autorità di Gestione in merito alle attività e agli esiti dei controlli effettuati, di cui al punto precedente, assicurando la registrazione degli stessi all'interno del sistema informativo SIGMAPOC, anche per tramite dei propri sistemi informativi. 5. La Regione renderà conto i costi sostenuti per il rafforzamento dei CPI in base alle modalità di attuazione delineate all'interno del Piano di Attuazione presentato e approvato (rif. Art. 9 "Piano di attuazione"). 6. La Regione assicura la coerenza del proprio sistema informativo con il sistema

informativo SIGMAPOC di ANPAL, procedendo al caricamento diretto dei dati e dei documenti sul sistema SIGMAPOC. 7. La Regione si impegna a fornire la necessaria collaborazione all'Autorità di Gestione e a tutti gli Organismi coinvolti nelle attività di controllo.

Articolo 11 Monitoraggio e valutazione 1. La Regione si impegna a trasmettere la comunicazione di avvio attività, dopo l'approvazione del Piano di Attuazione (rif. Art. 9 "Modalità di attuazione"). 2. La Regione si impegna a predisporre un monitoraggio trimestrale sullo stato di avanzamento del "Piano di attuazione" presentato (rif. art. 9 della Convenzione). 3. Ai fini del monitoraggio e della valutazione degli interventi di rafforzamento, la Regione si impegna a fornire ad ANPAL e/o ai soggetti da esso incaricati, i dati relativi agli interventi di rafforzamento in corso di realizzazione. 4. ANPAL, quale soggetto di coordinamento, è titolare del monitoraggio e della valutazione del Piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego. 5. ANPAL assicurerà almeno un rapporto l'anno sullo stato di attuazione dei singoli interventi del Piano. Ciò consentirà di misurare il raggiungimento degli obiettivi, sia generali, in termini di occupabilità che specifici e di valutare gli esiti di particolari misure sui beneficiari, fornendo uno strumento conoscitivo a sostegno dell'attività di policy.

Articolo 12 Adempimenti Regione 1. La Regione si impegna inoltre: a) a osservare nell'ambito del proprio ruolo e degli interventi in essere i dispositivi in materia d'informazione e pubblicità previsti dall'allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013; b) stabilire procedure idonee ad assicurare che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati anche dai beneficiari e/o dai soggetti attuatori, sotto forma di originali o di copie autenticate, secondo quanto disposto dall'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per tre anni successivi alla chiusura del programma operativo o qualora, si tratti di operazioni soggette a chiusura parziale, per i tre anni successivi all'anno in cui ha avuto luogo la chiusura parziale. c) inoltrare le richieste di erogazione a favore dei beneficiari attraverso l'apposito applicativo web predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)

Articolo 13 Adempimenti ANPAL 1. ANPAL rende disponibili le risorse nel circuito finanziario IGRUE al fine di consentire i pagamenti ai Soggetti attuatori entro i tempi stabiliti dalla normativa vigente. 2. ANPAL, ai fini di assicurare l'obbligo di impegnare le risorse e evitare il relativo disimpegno, richiede le previsioni di impegno e le previsioni di spesa alla Regione con cadenza semestrale, al fine di contribuire al perseguimento di ottimali livelli di spesa, fatte salve eventuali richieste con periodicità diverse. 3. ANPAL procede a disimpegnare le risorse non impegnate

contabilmente dalla Regione, nonché gli importi impegnati contabilmente e non spesi dalla medesima Regione.

Articolo 14 Disposizioni transitorie e finali 1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione, si farà riferimento a quanto disposto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale. 2. La presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti attraverso l'apposizione della rispettiva firma digitale.

Data _____ Regione Lombardia ANPAL Il Direttore Generale Il Direttore Generale Dr. Gianni Bocchieri Dr. Salvatore Pirrone (documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005) (documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)